



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Oggi **LIBERO CONSORZIO COMUNALE**
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 120/SETT.X

DEL 10/10/2014

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, art. 4.
IMPRESA EDILE SUD srl con sede legale nel comune di Scordia (CT), via Tripoli n.30, ed impianto in c.da Fiumefreddo, foglio di mappa n.29 particella n. 436 (ex particelle n.107 e 108) nel comune di Lentini (SR).
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot.n.49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n.8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.156 "Norme in materia ambientale" e smi.

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che l'impresa EDILE SUD srl (di seguito denominato Gestore), in data 23.07.2014, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, ha presentato al SUAP del comune di Lentini (SR) istanza AUA ai fini dell'esercizio dell'impianto sito nel territorio del comune di Lentini (SR), c.da Fiumefreddo (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 25.09.2014 e acquisita al prot.gen.n.26333 in data 28.07.2014).

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rappresentando, inoltre, il possesso dell'autorizzazione D.R.S. n.1348 del 26.11.2008 alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e recupero inerti non pericolosi annesso all'impianto.

Vista la dichiarazione del Gestore sull'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base dei riferimenti autorizzativi già allegati all'istanza di AUA, ricevuta via PEC in data 22.09.2014 e assunta al NS prot.gen.n.31593 del 25.07.2014.

Visto il parere del Servizio Rifiuti e Bonifiche del 01.09.2014 prot. n. 1326/Ri.Bo. di conferma dell'iscrizione al n. 103 del registro provinciale dell'impresa EDILE SUD srl.

Vista la proposta di determina dirigenziale del responsabile del Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia, prot.n.32969 del 06.10.2014;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, il provvedimento di AUA richiesto dall'impresa **EDILE SUD s.r.l.** con sede legale in via Tripoli n.30 a Scordia (CT) ed impianto sito in c.da Fiumefreddo a Lentini (SR), foglio di mappa n. 29 particella n. 436 (ex particelle n.107 e 108), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. così come specificato nell'allegato "A";
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. così come specificato nell'allegato "B";

2. di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione "D.R.S. n.1348 del 26.11.2008" alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione da svolgere nell'impianto sito nel comune di Lentini (SR), c.da Fiumefreddo, in quanto, la stessa, viene integralmente riportata nel già citato allegato "A";
3. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
4. di dare atto che il gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate negli allegati "A" e "B" alla presente autorizzazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova domanda di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere il presente atto, in modalità telematica, al SUAP del comune di Lentini (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero consorzio Comunale;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)

IL DIRIGENTE/
(Ing. Dario Di Gangi)

ALLEGATO "A"

EMISSIONI IN ATMOSFERA: PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Il presente allegato, composto da n. 4 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal DRS n.1348 del 26.11.2008.

D.R.S. n. 1368



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 205/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n.76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale " Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07 di approvazione del piano regionale di coordinamento della



qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di emissioni all'interno del Territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);


Vista l'Ordinanza n. 541 del 13/06/2005 del Commissario Delegato per l'emergenza Rifiuti;

Visto il Decreto dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 2 del 12/01/07;

Vista l'istanza datata 11.07.08, acquisita al protocollo dello scrivente assessorato al n. 57364 del 18.07.08, con la quale il Sig. Nicola Guercio, nella qualità di legale rappresentante della ditta Edile Sud, con sede legale nel Comune di Scordia (CT), Via Tripoli n. 30, ha chiesto l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione da svolgere nell'impianto sito nel comune di Lentini (SR), Contrada Fiumefreddo, Foglio di mappa n. 29, part.lla n. 107 e n. 108;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in allegato all'istanza del 11.07.08 costituita da:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma dell'estensore della documentazione tecnica (Allegato 1);
- Relazione tecnica (Allegato 2) contenente:
 - a) Descrizione del ciclo produttivo;
 - b) Tempi di utilizzo dell'impianto;
 - c) Elenco delle materie prime utilizzate;
 - d) Elenco dei prodotti finali;
 - e) Determinazione teorica della concentrazione degli inquinanti relativi al punto di emissione E1;
 - f) Accorgimenti per la limitazione delle emissioni diffuse;
- Stralcio della mappa I.G.M. 1:25.000 dell'insediamento (Allegato 3);
- Stralcio del foglio di mappa n. 29 (Allegato 4);
- Planimetria generale dell'insediamento (Allegato 5);
- Planimetria generale dell'impianto con indicazione del ciclo produttivo (Allegato 6);
- Stralcio planimetria generale con rappresentazione dell'attività di cernita e messa in riserva degli inerti (Allegato 7);
- Accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla fase di scarico degli inerti (Allegato 8);
- Accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla attività di messa in riserva degli inerti in cumuli (Allegato 9);
- Accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo scarico degli inerti nell'impianto di frantumazione (Allegato 10);
- Accorgimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dal deposito degli inerti (MPS in cumulo) (Allegato 11);
- Dispositivi dell'impianto di frantumazione finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (Allegato 12);
- Rappresentazione impianto di frantumazione (Allegato 13);
- Schema di massima visualizzazione dei vincoli revisione P.R.G. (Allegato 14);
- Quadro riassuntivo delle emissioni (Allegato 15);
- Quadro dei serbatoi di stoccaggio (Allegato 16);
- Scheda tecnica del punto di emissione E1 (Allegato 17);
- Attestazione della DEUTZ AG relativa alla concentrazione degli inquinanti provenienti dal motore a combustione a servizio del frantoio (Allegato 18);



- Visto il parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa del 24/09/08, trasmesso dall'U.O. S3 Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con nota n. 965 del 25/09/08 ed acquisito al protocollo dello scrivente Assessorato con n. 74408 del 01/10/08 (Allegato 19);
- Vista il parere favorevole del Comune di Lentini (SR) del 23/10/08 trasmesso con nota n. 23305, ed acquisito dallo scrivente Assessorato con n. 83183 del 05/11/08;
- Visto il verbale della conferenza di servizi convocata e tenutasi ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 152/06 in data 08/10/08;
- Vista la certificazione della ditta del 21/10/08, acquisita dallo scrivente assessorato con n. 85264 del 12/11/08 nella quale si dichiara che la zona su cui sorge l'impianto in oggetto non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo di carattere paesaggistico e archeologico;
- Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3;
- Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

- Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, alla Ditta Edile Sud, con sede legale nel Comune di Scordia (CT), Via Tripoli n. 30, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione da svolgere nell'impianto sito nel comune di Lentini (SR), Contrada Fiumefreddo, Foglio di mappa n. 29, particelle n. 107 e n. 108.
- Gli atti e gli elaborati progettuali di cui in premessa, costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.
- Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti alle emissioni e prescrizioni.

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)
E1	572	Polveri	130
		Ossidi di Azoto ¹	4000
		Monossido di carbonio	650

¹ Espresso come NO_x

I limiti di cui sopra sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni di cui all'elenco seguente:



- caratterizzare i nastri trasportatori;
- dotare il frantoio di un sistema di abbattimento ad umido, tale da non dar luogo ad emissioni diffuse;
- la zona di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
- dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione dei piazzali e del materiale stoccato;
- la zona di movimentazione dei materiali deve prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto erboso, il tutto su adeguato sottofondo;
- i cumuli di materiale inerte e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato anche manualmente;
- è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
- deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'impianto;
- i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia.

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere della C.P.T.A. di Siracusa (Allegato 19), e in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, alle prescrizioni di cui al parere della C.P.T.A. di Siracusa del 24/09/08, e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06, del D.M. 20 settembre 2002, e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

I punti di emissione presenti nell'impianto dovranno essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Art. 4 - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

Nel dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli Impianti in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diverse.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la

messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia dell'impianto in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la Ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3, la Provincia Regionale ed il D.A.P. competenti per territorio.

Art. 5 - La Ditta dovrà effettuare, con periodicità semestrale, a partire dalla data di messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3/DTA, alla Provincia Regionale e al D.A.P. competenti per territorio, e dovrà comunicare agli stessi il risultato degli analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative a dette analisi chimiche.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il decreto assessoriale n. 31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente 25/08/2000, ed all'allegato VI, Parte V del D. Lgs. 152/06.

Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/07/97.

Gli Organi di controllo Provincia Regionale e D.A.P., effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Provincia e D.A.P.) competenti per territorio ed al Servizio 3 di questo Dipartimento, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.


Art. 6 - La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo 26 NOV. 2008

Il Dirigente del Servizio 3
Tutela dell'Inquinamento atmosferico
(Dott. Salvatore Anza)



ALLEGATO "B"

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI. PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Il presente allegato, composto da n. 3 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal "Parere ai fini dell'iscrizione in procedura semplificata della ditta EDILE SUD srl di Scordia (CT) ai sensi dell'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, prot.n. 1326/Ri.Bo del 01.09.2014".

PARERE AI FINI DEL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA EDILE SUD S.R.L. DI SCORDIA (CT) AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/06

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di rinnovo per lo svolgimento delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai punti R13 ed R5 dell'allegato C del D. Lgs. 152/06, trasmessa via PEC dal Servizio "Tutela Ambientale", sezione V.E.C.A., in data 31/07/2014, avanzata dalla ditta EDILE SUD s.r.l. di Scordia (Ct), ed esaminata la documentazione allegata alla stessa, questo ufficio ritiene quanto segue:

- 1) di prendere atto della richiesta di rinnovo d'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per i punti R13 ed R5 dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06;
- 2) di confermare alla ditta EDILE SUD s.r.l., con sede legale in via Tripoli n. 30 di Scordia (Ct) e sede dell'impianto in c.da Fiumefreddo, nel territorio del comune di Lentini, il n. 103 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- 3) la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - a) come previsto dall'allegato 2, sub-allegato 1 e allegato 4, sub-allegato 1 del D.M. 186/06, la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
 - b) per quanto attiene alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le relative destinazioni finali, la ditta dovrà espressamente attenersi a quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 186/06, così come riportato nel prospetto allegato;
 - c) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché il test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06. Inoltre, il test di cessione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 3, del D.M. 186/06 e comunque su tutta la Materia Prima Seconda destinata alla commercializzazione ottenuta dopo le operazioni di recupero di cui al punto R5 dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06;

- d) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto, devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- e) i rifiuti in ingresso, dopo la fase di recupero R13, qualora non potessero essere trasformati in Materia Prima Secondaria, all'interno dello stesso impianto, devono essere conferiti presso impianti autorizzati anche per le operazioni di recupero successive alla messa in riserva;
- f) la ditta è tenuta agli obblighi di cui all'art. 190, comma 1, ed art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- g) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- h) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero, non dovessero avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06;
- i) la ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto e alla destinazione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

Siracusa, 01 settembre 2014.

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA X SETTORE - R.I.S.O.
02 SET. 2014
PROT. N. 1326/Ri. Bv

Il Responsabile della IV Sezione

(P. Ch. S. Cottone)

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio

(Dr. W/g. D. Spole Greco)

[Handwritten signature]

TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITA'
PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	CODICE C.E.R.	PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	SIGLA R(N) TONN/A
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[101112] [150107] [60120] [170202] [191205] [200102]		R 13 4.000
7.1 rif. costit. da laterizi,intonaci e conglomerati di cern. arm. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcest. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]		R 13 62.000
7.1 rif. costit. da laterizi, intonaci e conglomerati di cern. arm. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcest. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	7.1.3 c)	R 5 70.000
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]		R 13 2.000
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	7.2.3 f)	R 5 1.000
7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	[101201] [101206] [101208]		R 13 2.000
7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	[101203] [101206] [101208]		R 13 1.200
7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	[101203] [101206] [101208]	7.4.3 d)	R 5 2.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]		R 13 10.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	7.6.3 c)	R 5 10.000
7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]		R 13 500
7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	7.10.3 e)	R 5 500
7.11 pietrisco tolto d'opera	[170508]		R 13 4.000
7.11 pietrisco tolto d'opera	[170508]	7.11.3 d)	R 5 4.000
7.12 calchi di gesso esausti	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]		R 13 400
7.12 calchi di gesso esausti	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]	7.12.3 b)	R 5 150
7.14 detriti di perforazione	[010507] [010504] [170504]		R 13 2.000
7.14 detriti di perforazione	[010507] [010504] [170504]	7.14.3 c)	R 5 300

7.29 rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	[170604]		R 13	20
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]		R 13	40.000
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]	7.31.3 bis c)	R 5	60.000
12.2 fanghi di dragaggio	[170506]		R 13	1.000
12.2 fanghi di dragaggio	[170506]	12.2.3 a)	R 5	500
Tot.				277.570

AS

	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line dal 17 OTT. 2014 al 31 OTT. 2014 col n. del Reg. pubblicazioni.</p> <p>L'addetto, alla pubblicazione Segretario Generale</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>
--	---



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
